



DIR.RU/AC/AT/dl ID 4571

DECRETO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano;

VISTO l'art. 22 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il comma 4 art. 22 della Legge 240/2010 che dispone che i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo disciplinano con apposito Regolamento il conferimento degli assegni di ricerca;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca (di seguito denominato Regolamento) emanato con decreto rettorale n.1749 del 24 Aprile 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 102 del 09/03/2011 che stabilisce l'importo minimo;

PRESO ATTO che con decreto rettorale n. 1705 del 17/04/2020 è stato pubblicato il bando di concorso per l'assegno di ricerca di cui è responsabile scientifico la PROF.SSA ARNOLDI ANNA della durata di 15 mesi eventualmente rinnovabile, dal titolo "*DISCOVERY: Disaggregation of conventional vegetable press cakes by novel techniques to receive new products and to increase the yield -*";

VISTA la delibera del DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE nella quale si propone la composizione della Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'Art. 3, comma 4, del Regolamento.

DECRETA

La nomina della Commissione giudicatrice del suddetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un assegno di ricerca di tipo B della durata di 15 mesi per la collaborazione ad attività di ricerca nell'area scientifico-disciplinare delle 03 - Scienze chimiche presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE, così costituita:

- 1) Prof.ssa Anna Arnoldi - Responsabile scientifico della ricerca;
- 2) Dr.ssa Alfonsina D'Amato - Delegato del Direttore;
- 3) Dr.ssa Carmen Lammi - Docente con funzioni di Segretario;
- 4) Dr.ssa Gabriella Roda - membro supplente.

IL RETTORE
Elio Franzini